



# CITTÀ DI VIBO VALENTIA

## Provincia di Vibo Valentia

### Ordinanza del Sindaco n. 31 del 03/04/2025

**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI E PER IL CONSUMO UMANO – TERRITORIO FRAZIONE DI TRIPARNI.**

---

### IL SINDACO

**Vista** la nota dell'A.S.P. Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 22500 del 03.04.2025, acquisita agli atti dell'Ente col prot. n. 20235 del 03/04/2025, con la quale viene comunicato che a seguito di controllo ispettivo presso il "Serbatoio Triparni" del Comune di Vibo Valentia (VV), il quale distribuisce l'acqua per il consumo umano nella Frazione di Triparni, sono emerse alcune criticità di carattere igienico-sanitarie e strutturali del serbatoio in questione;

**Visto** che il "Serbatoio Triparni" sito nel Comune di Vibo Valentia (VV), alimenta il centro abitato della frazione di Triparni, e più precisamente le abitazioni site:

- Frazione Triparni;
- S.P. 11 per Portosalvo;
- Contrada Le Calate;
- Contrada Contura;
- Contrada Porticella;
- Contrada Trisaino;

ponendo come ultima fornitura limite l'autofficina Autoservice di Labella Francesco;

**Considerata** l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, di vietare provvisoriamente nelle zone sopra indicate, l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nello specifico l'acqua **non può essere utilizzata** per: uso alimentare, l'igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie. Nelle more dell'attuazione dei necessari interventi per la risoluzione delle non conformità ed effettuazione da parte di So.Ri.Cal. di campionamenti con esito favorevole, e solo dopo parere nonché campionamento del SIAN dell'ASP di Vibo Valentia, **l'acqua può essere utilizzata** per il funzionamento degli impianti sanitari.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 18/2023, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

**Visto** l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, in base al quale "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, **di vietare**, nelle more dell'attuazione dei necessari interventi per la risoluzione delle non conformità ed effettuazione da parte di So.Ri.Cal. di campionamenti con esito favorevole, e solo dopo parere nonché campionamento del SIAN dell'ASP di Vibo Valentia, **l'utilizzo dell'acqua** nel centro abitato della frazione di Triparni, e più precisamente nelle abitazioni site:

- Frazione Triparni;
- S.P. 11 per Portosalvo;
- Contrada Le Calate;
- Contrada Contura;
- Contrada Porticella;
- Contrada Trisaino;

ponendo come ultima fornitura limite l'autofficina Autoservice di Labella Francesco;

- l'acqua **non può essere utilizzata** per: uso alimentare, l'igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie;
- l'acqua **può essere usata** per il funzionamento degli impianti sanitari.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza, sia notificata al Dirigente del Settore 6, nonché all'ASP di Vibo Valentia ed alla So.Ri.Cal.;
- che la stessa Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata attraverso gli organi d'informazione.

La trasmissione tramite PEC (posta elettronica certificata) al:

- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Territoriale del Governo.

Si avvisa che non ottemperando a quanto ordinato nei tempi previsti si procederà a norma di legge.

Avverso la presente ordinanza ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/04/2025

***Il Sindaco***

*Dott. Vincenzo Francesco Romeo*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)